

**CONTRATTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCSS AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO “VILLA ERBOSA”
PER LO SMALTIMENTO DELLE LISTE D’ATTESA DI INTERVENTI CHIRURGICI
PROGRAMMATI (IN ACCORDO A DGR 272/2017)**

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, di seguito denominata **AUSL BO**, (C.F. e P.I. 02406911202) con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, CAP 40124 nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr Paolo Bordon

e

l’**IRCSS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna**, di seguito denominata **IRCSS AOU BO**, (C.F. 92038610371 – P.I. 02553300373) - con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15, CAP 40138 nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dr.ssa Chiara Gibertoni

e

l’**Ospedale Privato Accreditato VILLA ERBOSA S.P.A.**, C.F. e P. IVA 00312830375, di seguito denominato **OPA**, con sede legale in Bologna (BO), via Arcoveggio n. 50/2, e sede a Bologna (BO), via Arcoveggio n. 50/2 CAP 40129, nelle persone dei componenti del Collegio Sindacale, Dott.ssa Miriam Denise Caggiano, Presidente Dott. Stefano Ruberti e Dott. Sergio Marchese, sindaci effettivi

di seguito congiuntamente, le **Parti**

Richiamate:

- la DGR 272/2017 ad oggetto: Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella regione Emilia-Romagna, e le successive linee di indirizzo del settembre 2017;
- la nota RER PG/2020/117030 della Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ad oggetto: Avvio progettualità per la garanzia dei tempi di attesa ed il recupero della mobilità passiva;
- la nota Prot. ASL BO PG0065392 del 30/06/2021 inviata alla Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ad oggetto Progettualità per la garanzia dei tempi di attesa per intervento chirurgico Azienda USL di Bologna e IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e la nota RER Prot. 05/07/2021.0637235.U di pari oggetto con la quale la Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare comunica il nulla osta a procedere;
- l’Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018, di cui alla d.g.r. 2329/2016;
- il protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna e l’Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Emilia Romagna, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere, (Prot. N. RP/2019/630 del 21.11.2019), con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l’accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite le linee di indirizzo dell’Accordo quadro per gli anni successivi al 2019;
- il protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna e l’Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Emilia Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere – 2020, di cui alla d.g.r. 1541/2020, con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020 l’accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite, per la parte economica, le linee di indirizzo per la determinazione del Budget e delle misure di rivalutazione tariffaria;
- il Contratto di Fornitura sottoscritto tra le Aziende UUSSL della Provincia di Bologna e AIOP-Provincia di Bologna, che agisce per conto dei propri associati, valevole per gli anni 2016-2018 (delibera ASL_BO 318/2017), prorogato all’anno 2019 con verbale di intesa (delibera ASL_BO 326/2019) e all’anno 2020 con contratto di fornitura (delibera ASL_BO 44/2021).

Considerato che:

- la facilitazione dell'accesso, attraverso la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero, comprensive anche degli interventi chirurgici erogabili in regime ambulatoriale, costituisce obiettivo qualificante della programmazione Regionale e delle Aziende Sanitarie, con particolare accento nell'anno in corso;
- alla base del sistema di monitoraggio regionale e provinciale si colloca il sistema integrato per la gestione delle liste di attesa (SIGLA), strumento attraverso il quale le Aziende e la Regione sono in grado di monitorare i tempi di attesa delle prestazioni di ricovero programmato in modo prospettico, nonché di mettere in atto le azioni atte a garantire sia il rispetto delle priorità di accesso che quello dei tempi previsti per le singole prestazioni soggette a monitoraggio.

Rilevata la difficoltà delle Aziende Sanitarie di Bologna nello smaltimento delle liste di attesa per interventi chirurgici di media-bassa complessità di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Urologia/Andrologia, in particolare di riparazione di ernia inguinale, fimosi, varicocele e varicectomia/safenectomia arti inferiori, che risultano ad elevata richiesta nel bacino di utenza dell'Azienda USL di Bologna e dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;

Preso atto che:

- gli Ospedali Privati Accreditati dell'area metropolitana di Bologna hanno espresso la loro capacità e impegno per la partecipazione ai programmi di riduzione delle liste di attesa per ricoveri chirurgici programmati, così come previsto dalla DGR 272/2017 e dagli obiettivi indicati nella determina 7249/2017;
- l'OPA Villa Erbosa dispone di specialisti in grado di effettuare interventi chirurgici di media-bassa complessità di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Urologia/Andrologia, in particolare di riparazione di ernia inguinale, fimosi, varicocele e varicectomia/safenectomia arti inferiori.

Tutto ciò premesso si concorda quanto di seguito indicato

ART. 1 (OBIETTIVI E OGGETTO)

Obiettivo del contratto è la partecipazione dell'OPA Villa Erbosa al programma di riduzione delle liste di attese chirurgiche per interventi di medio-bassa complessità a favore di pazienti residenti inseriti nelle liste di attesa dell'Azienda USL di Bologna e dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

A tal fine l'OPA si rende disponibile ad effettuare i seguenti interventi chirurgici a favore di pazienti residenti nell'AUSL di Bologna, già inseriti nelle liste d'attesa delle UUOO di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Urologia/Andrologia delle AUSL BO e IRCSS AOU BO :

- n. 8 cisti pilonidali;
- n. 25 cisti tessuti molli;
- n. 14 ragadi anali;
- n. 53 ernia inguinale.

I pazienti candidati all'intervento verranno individuati da AUSL BO e IRCSS AOU BO, secondo il percorso operativo indicato all'art. 3.

Il regime di erogazione delle prestazioni dovrà rispettare i criteri di appropriatezza previsti dalla normativa e dalle indicazioni nazionali e regionali.

In particolare, fatto salvo rare eccezioni, sulla base delle condizioni del paziente dovranno essere utilizzate le seguenti modalità organizzative:

- ricovero ordinario di 1 giorno;
- day hospital;
- ambulatoriale.

ART. 2 (TARIFFE E BUDGET)

Gli interventi verranno remunerati con le tariffe vigenti in Emilia Romagna per l'attività di ricovero e per l'attività specialistica ambulatoriale vigente tempo per tempo.

L'attività verrà riconosciuta al di fuori del Budget (cd. Budget 1) assegnato all'OPA nel contratto di fornitura sottoscritto tra le Aziende USL della Provincia di Bologna e l'Associazione AIOP.

Tale attività dovrà essere fatturata con separata evidenza, in modo da facilitare il controllo e il monitoraggio da parte dell'AUSL di Bologna, e verrà liquidata previa verifica da parte del RUA dell'attività chirurgica dell'AUSL BO e dell'IRCCS AOU BO.

ART. 3 (INDICAZIONI OPERATIVE)

1. I pazienti inseriti nelle liste di attesa dell'AUSL BO e dell'IRCCS AOU BO nelle discipline di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Urologia/Andrologia per intervento di ernia inguinale, fimosi/varicocele e varicectomia/safenectomia verranno contattati dagli Uffici Preoperatori aziendali per acquisire la disponibilità al trasferimento e la presa in carico presso l'OPA;
2. Il consenso del paziente al trasferimento verrà registrato sulle liste di attesa informatizzate dell'AUSL e dell'IRCCS AOU di Bologna al momento della convocazione da parte del personale delle Aziende, secondo indicazioni contenute nella DGR 272/2017 e successive linee di indirizzo;
3. La motivazione del trasferimento sul registro informatizzato dell'AUSL e dell'IRCCS AOU di Bologna dovrà essere "garanzia dei tempi d'attesa"¹
4. L'assegnazione e la presa in carico saranno formalizzate dall'AUSL BO e dall'IRCCS AOU BO, rispettivamente per i pazienti inseriti nella propria lista d'attesa, attraverso la compilazione di una scheda con i dati essenziali dei pazienti che hanno accettato la proposta di essere operati nella struttura sanitaria (vedi Allegato A). L'allegato A compilato, contenendo dati sensibili, verrà inviato dal RUA AUSL Bologna e dal RUA IRCCS AOU all'OPA tramite PEC;
5. L'OPA, rispettando l'ordine rappresentato dallo score assegnato, contatta il paziente affinché venga valutato dai propri professionisti;
6. Nel caso in cui lo specialista non ritenga la Struttura idonea all'esecuzione dell'intervento, l'OPA reinvierà il paziente in carico all'AUSL e all'IRCCS AOU di Bologna, dandone comunicazione formale tramite PEC; in tal caso il paziente resterà nelle liste di attesa di provenienza.
7. Con cadenza settimanale, tramite apposita modulistica (Allegato B) l'OPA comunicherà al RUA Coordinatore della Città Metropolitana di Bologna, al RUA dell'AUSL di Bologna e al RUA dell'IRCCS AOU l'effettuazione dell'intervento chirurgico ai fini della cancellazione dalla lista di attesa. L'allegato B compilato, contenendo dati sensibili, verrà inviato dall'OPA all'AUSL o all'IRCCS AOU di Bologna tramite PEC con cadenza settimanale (per AUSL all'indirizzo direzione.ospedalemaggiore@pec.ausl.bologna.it all'attenzione del RUA aziendale; per IRCCS AOU all'indirizzo longanesi.annamaria@pec.libero.it all'attenzione del RUA Città Metropolitana);
8. I pazienti che hanno acconsentito al trasferimento presso l'OPA verranno inviati a cura dei RUA dell'AUSL e dell'IRCCS AOU di Bologna e del preoperatorio dell'AUSL e dell'IRCCS AOU di Bologna per eseguire presso tale l'OPA gli esami preoperatori in gruppi indicativi di 12 per settimana (24 la prima settimana) fino ad esaurimento della casistica prevista, affinché l'OPA possa organizzare il percorso del paziente;
9. Il percorso preoperatorio verrà eseguito a cura dell'OPA, compreso il tampone orofaringeo per escludere infezione da Covid-19, secondo le linee di indirizzo Regionali del 2 maggio 2018.

¹ Al fine di garantire i tempi previsti per la classe assegnata è necessario attuare sinergie di rete tra aziende pubbliche e del privato accreditato a livello provinciale così come previsto dalla DGR 272/174 che recita come segue: "[...] la medesima finalità di garanzia dei tempi deve essere perseguita rafforzando le sinergie di rete in primo luogo all'interno della rete ospedaliera pubblica in ambito distrettuale e/o provinciale, successivamente, ricercando sinergie con il privato accreditato che insiste nell'area territoriale di competenza, attraverso la finalizzazione della committenza. Le sinergie di rete ai vari livelli dovranno garantire all'utente l'offerta di un'eventuale sede alternativa, nel rispetto della libera scelta del cittadino, in caso di mancata garanzia dei tempi di attesa."

10. Il paziente riceverà notifica del giorno di esecuzione dell'intervento il giorno stesso in cui l'Anestesista lo riterrà idoneo al medesimo dopo conferma della negatività del tampone orofaringeo.
11. Sarà cura dei professionisti dell'OPA fornire al paziente le istruzioni in merito ai farmaci eventualmente da sospendere e alle ulteriori indicazioni cliniche necessarie.
12. La presa in carico post-intervento sarà ad opera dei professionisti dell'OPA.

ART. 4 (POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI)

L'OPA possiede e deve mantenere per tutta la durata del contratto i seguenti requisiti soggettivi:

L'OPA non si deve trovare, a causa di atti compiuti od omissi, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art.80 del d.lgs. 50/2016.

L'OPA non deve commettere grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi compresi nel SSR, ovvero di altro contratto locale. Nei confronti dell'OPA non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità dell'OPA di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

In conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 dell'«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola», l'AUSL BO comunica alla Prefettura, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) i dati relativi all'OPA e ai soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli art. 91 e 94 del suddetto d.lgs. In data 03/06/2020 è stata inserita in B.D.N.A. la richiesta di informazione antimafia liberatoria, che è ancora in stato di istruttoria.

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi è stata autocertificata dall'OPA con nota PG 0013325 del 06/02/2020 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'OPA è tenuto a comunicare tempestivamente all'AUSL BO ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Se l'OPA dovesse perdere i requisiti soggettivi successivamente alla stipula del presente contratto e sino al termine della sua validità, il contratto si risolve.

ART. 5 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del d.lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'AUSL BO, per i pazienti AUSL BO, e IRCSS AOU BO, per i pazienti IRCSS AOU BO.

L'AUSL BO e l'IRCSS AOU BO, in qualità di Titolari del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, nominano l'OPA quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto (ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Per i pazienti AUSL BO, Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alla procedura approvata con Deliberazione n. 146/2019, rinvenibile al link: <https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/org/DEL146-2019DB>.

Per i pazienti AOU BO, il Responsabile del trattamento dovrà inoltre attenersi alle indicazioni di cui alla procedura di data breach, a tal proposito si invita a prendere visione della Istruzione Operativa per la gestione di un data breach (IOA98) e relativo modulo di segnalazione (R03/IOA98) disponibili al seguente link: <https://www.aosp.bo.it/content/privacy> alla voce "Documentazione ad uso dei soggetti nominati responsabili esterni del trattamento dei dati personali da parte dell'azienda".

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

ART. 6 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)

L'AUSL BO, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 102 del 25 marzo 2021 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2021-2023 e con delibera n. 166 del 29.05.2018 il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo:

<http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>.

L'IRCSS AOU BO, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 100 del 31.03.2021 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e con delibera n. 115 del 24.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo: <http://www.aosp.bo.it/content/anticorruzione>.

Le Aziende si impegnano a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti l'OPA dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'OPA si impegna a sottoscrivere e rispettare i patti di integrità adottati dall'Azienda USL di Bologna.

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ART. 7 (VALIDITÀ)

Il presente contratto ha validità dalla data della stipula fino al 31/12/2021 e potrà essere prorogato a seguito di accordo fra le parti.

Quanto sopra salvo fatto salvi interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la modifica o risoluzione.

La validità del contratto è subordinata al mantenimento dei requisiti oggetti e soggettivi per tutto il periodo sopra indicato.

ART. 8 (NORME FINALI)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio a:

- Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018, di cui alla d.g.r. 2329/2016, prorogato per l'anno 2019 (Prot. N. RP/2019/630 del 21.11.2019) e per l'anno 2020 (d.g.r. 1541/2020) che, nelle more del suo rinnovo, funge comunque da riferimento per la contrattazione locale;
- Contratto di Fornitura sottoscritto tra le Aziende UUSSL della Provincia di Bologna e AIOP-Provincia di Bologna, che agisce per conto dei propri associati, valevole per gli anni 2016-2018 (delibera ASL_BO 318/2017), prorogato all'anno 2019 con verbale di intesa (delibera ASL_BO 326/2019) e all'anno 2020 con contratto di fornitura (delibera ASL_BO 44/2021), che, nelle more del suo rinnovo, funge comunque da riferimento;

Il presente atto sarà assoggettato a imposta di registro solo "in caso d'uso" (con oneri a carico del richiedente), conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) – della tariffa – parte seconda allegata al citato D.P.R.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo, il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Le Parti convengono che ogni altra necessità dovrà essere espressamente comunicata a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata: protocollo@pec.ausl.bologna.it, peidirezione.generale@pec.aosp.bo.it, amministrazione@pec.villaerbosa.com

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, lì

*Azienda USL di Bologna
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Bordon*

*IRCCS AOU di Bologna
Il Direttore Generale
Dott.ssa Chiara Gibertoni*

*OPA Villa Erbosa
Il Collegio Sindacale*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

ALLEGATI:

- A. Tabella riassuntiva pazienti arruolati da AUSL e IRCCS AOU Bologna per l'OPA
- B. Tabella riassuntiva settimanale pazienti operati presso l'OPA
- 1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
- 2. ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allegato A - Tabella riassuntiva pazienti arruolati da AUSL e IRCCS AOU Bologna per l'OPA²

COGNOME	NOME	DATA NASCITA	RESIDENZA	Tipo Intervento	TEL 1	Tel 2	NOTE	CONSENSO

2 Inviare ogni settimana a PEC: amministrazione@pec.villaerbosa.com all'attenzione Dr. Andrea Cipriani

Allegato B - Tabella riassuntiva settimanale pazienti operati presso l'OPA³

NOSOLOGICO PAZIENTE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	ESAMI PREOPERATORI IL	DATA INTERVENTO	Tipo Intervento	SETTING (DO/DH/DS)	Provenienza ⁴	NOTE ⁵

³ Inviare ogni lunedì tramite PEC a: direzione.ospedalemaggiore@pec.ausl.bologna.it all'attenzione dott. Stefano Guicciardi; pec longanesi.annamaria@pec.libero.it all'attenzione dott.ssa Longanesi

⁴ AUSL Bologna oppure IRCSS AOU Bologna

⁵ Paziente presentato o paziente non presentato

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento AUSL BO e del Titolare del trattamento IRCCS AOU BO)

Categorie di interessati
• pazienti dell'Azienda USL di Bologna
• pazienti dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Tipo di dati personali oggetto di trattamento
• categorie particolari di dati personali
Oggetto, natura e finalità del trattamento
• si rinvia all'oggetto del contratto sottoscritto tra l'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, l'Azienda USL di Bologna e l'OPA Villa Erbosa

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach(art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, del contratto o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Si rinvia all'**ALLEGATO 2** per quanto di competenza.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del contratto dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e **previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo**, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: privacy@ausl.bologna.it e ufficio.privacy@pec.aosp.bo.it.

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, il contratto di riferimento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

dpo@ausl.bologna.it (Via Castiglione 29 - 40134 Bologna - BO) - Tel: 051.6584896- Mobile: 360.1029935

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno

svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del contratto. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto del contratto comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente contratto.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente contratto, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;

- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente contratto, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.